



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 91 DEL 04.12.2021

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, MONTESE, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

L'anno **duemilaventuno** addì **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **12.00** in modalità audio conferenza ai sensi dell'art. 173, comma 1, D.L. 18 del 17/03/2020 e dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Premesso che:

- nell'ambito del percorso di riordino istituzionale avviato dalla Regione Emilia-Romagna con L.R. n. 21 del 21/12/2012 e sulla base delle successive disposizioni attuative, con atto sottoscritto in data 19/11/2013 dai Sindaci dei dieci Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolutato, Serramazzone e Sestola si è costituita l'Unione dei Comuni del Frignano, la quale dal 1° gennaio 2014 è subentrata alla soppressa Comunità Montana del Frignano ;
- che a seguito del decentramento amministrativo avviato da diversi anni con le leggi di riforma della pubblica amministrazione, è stato attivato un processo di aggregazione tra gli enti locali, promosso dallo Stato e dalla Regione al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;
- che già dall'anno 2002 la ex Comunità Montana del Frignano, a seguito della sua individuazione quale ambito ottimale, ha sottoscritto con i Comuni del proprio territorio diverse convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi, poi rinnovate nel corso degli anni, alcune delle quali beneficiano dei contributi stanziati dalla Regione attraverso il Programma di Riordino Territoriale (PRT) e destinati ad incentivare i servizi gestiti in forma associata;

Rilevato che il 31 dicembre p.v. risulta in scadenza la convenzione sottoscritta in data 03/04/2017 tra l'Unione dei Comuni del Frignano (subentrata dall'anno 2014 alla soppressa Comunità Montana) e i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolutato, Serramazzone e Sestola per la gestione associata relativa al "*Servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)*";

Preso atto che alla suddetta convenzione aderisce anche il Comune di Montese, pur non facendo parte dell'ambito territoriale dell'Unione;

Considerato:

- che a seguito di apposite valutazioni di ordine tecnico-finanziario e politico-istituzionale espresse da parte di tutti gli Enti aderenti, è emerso che ricorrono le condizioni per procedere al rinnovo della convenzione di cui trattasi alle medesime condizioni economiche ed organizzative;
- che l'art. 13 della convenzione in scadenza prevede espressamente la possibilità di rinnovo per analogo periodo alle stesse condizioni, previo assenso di tutti gli Enti aderenti da esprimersi con atto deliberativo dell'organo esecutivo;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 13 della convenzione vigente e di procedere al rinnovo della stessa per ulteriori cinque anni a far tempo dal 01/01/2021:

Visto lo schema della convenzione di cui trattasi, nel testo di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Denis Bertonecchi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Contabile Dr.ssa Angiolina Castelli in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi a seguito di appello nominale;

DELIBERA

- 1) Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, al rinnovo della convenzione tra l'Unione dei Comuni del Frignano e i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, per la gestione in forma associata del Servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), nel testo di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di stabilire che la convenzione così rinnovata avrà durata di cinque anni dal 01/01/2022, con possibilità di ulteriore rinnovo previo assenso delle amministrazioni interessate che - qualora effettuato alle stesse condizioni - potrà essere espresso attraverso atto deliberativo dell'Organo Esecutivo;
- 3) Di dare atto che alla gestione associata di cui trattasi potranno successivamente aderire ulteriori Enti, anche non compresi nell'ambito territoriale dell'Unione, previa approvazione della convenzione da parte degli organi competenti sia dell'Unione che dell'Ente che richiede l'adesione;
- 4) Di dare atto, altresì, che alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi in rappresentanza di questo Comune interverrà l'Arch. Denis Bertoncelli in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;
- 5) Di impegnarsi a prevedere annualmente nei Bilanci dell'Ente le quote previste a proprio carico, secondo i prospetti di riparto che verranno predisposti dall'Unione sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione, fino alla scadenza della stessa.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione favorevole all'unanimità, resa tramite appello nominale, stante l'urgenza di provvedere.

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ED I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, MONTESE, PAVULLO NEL FRIGNANO PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA, PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.).

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

- **IL COMUNE DI FANANO**, rappresentato dain qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI FIUMALBO**, rappresentato dain qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO**, rappresentato dain qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI MONTECRETO**, rappresentato dain qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI MONTESE**, rappresentato dain qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;;
- **IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO** rappresentato dain qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI PIEVEPELAGO**, rappresentato dain qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;;
- **IL COMUNE DI POLINAGO** , rappresentato dain qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI RIOLUNATO**, rappresentato dain qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI SERRAMAZZONI**, rappresentato dain qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con

deliberazione G.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

➤ **IL COMUNE DI SESTOLA**, rappresentato dain qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

➤ **L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**, rappresentata dain qualità di, autorizzato/a alla stipula del presente atto con deliberazione G.U. n. del, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- **Che** con atto costitutivo sottoscritto in data 19/11/2013 i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo Nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola hanno costituito l'Unione dei Comuni del Frignano in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012, la quale dal 1° gennaio 2014 è subentrata ad ogni effetto alla soppressa Comunità Montana del Frignano;
- **Che** i comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo Nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola aderenti all'unione dei Comuni del Frignano fanno parte dell'ambito territoriale ottimale del Frignano e lo esauriscono;
- **Che** le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità e Unioni montane;
- **Che** l'art.7, co.3, della L.R.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R. 9/2013 che comprende quella relativa allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- **Che** a seguito del decentramento amministrativo avviato con le leggi di riforma della pubblica amministrazione, è stato avviato un processo di aggregazione tra gli Enti Locali, promosso dallo Stato e dalla Regione al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;
- **Che** già dall'anno 2002 la ex Comunità Montana del Frignano e i Comuni ricompresi nel suo ambito territoriale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, hanno stipulato convenzioni per la gestione associata di diverse funzioni e servizi, tra cui quella per l'esercizio in forma associata del Servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);
- **Che** la suddetta gestione associata (alla quale avevano inizialmente aderito otto dei dieci Comuni membri della ex Comunità Montana), è poi stata oggetto di successivi rinnovi, per ultimo quello risultante dalla convenzione sottoscritta in data 03/04/2017 tra l'Unione dei Comuni del Frignano (subentrata dal 01/01/2014 alla soppressa Comunità Montana del Frignano) e i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo n/F., Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, relativa all'esercizio in forma associata del Servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021;
- **Che** in considerazione della positiva valutazione dei risultati conseguiti a tutt'oggi con la gestione in forma associata in oggetto, i Comuni dell'ambito ottimale del Frignano e il Comune di Montese hanno concordato sull'opportunità di procedere alla stipula di una nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui trattasi per ulteriori cinque anni e così fino al 31/12/2026;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti sopracitati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Con la presente convenzione i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola (di seguito denominati "Comuni"), delegano all'Unione dei Comuni del Frignano la gestione del Servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.).

A tal fine l'Unione è altresì delegata ad istituire forme di collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Modena e con la Regione Emilia-Romagna.

Art. 2 - Finalità

La gestione associata è finalizzata a garantire le funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la cessazione di impianti produttivi di beni e servizi che, per l'istruttoria, richiedono l'intervento coordinato di Enti Esterni e Servizi Comunali diversi, in ottemperanza agli artt. 23 e 26 del D.Lgs n. 112/98, al D. Lgs. n. 114/98, alla L. n. 133/2008 (legge di conversione del D.L. n. 112/2008) e al DPR 160/2010 e successive modifiche e integrazioni in materia.

L'organizzazione del servizio tende a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

L'organizzazione associata del servizio deve sempre essere improntata ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) preciso rispetto dei termini e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 - Modalità di esercizio della funzione conferita

L'Unione dei Comuni del Frignano esercita le attribuzioni di cui alla presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione anche economica del Servizio associato di Sportello Unico per le Attività Produttive.

I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio della funzione stessa.

L'ente delegato deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione degli interventi, fare espressa menzione della delega di cui è destinatario.

Il Servizio di Sportello unico per le Attività Produttive svolgerà le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

Art. 4 - Struttura organizzativa

In attuazione di quanto disposto già dalla prima convenzione stipulata in data 29/04/2002, è stato costituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), con sede operativa presso l'Unione dei Comuni del Frignano, che ha messo a disposizione della gestione associata in argomento i propri strumenti ed attrezzature.

Lo Sportello Unico svolge attività di programmazione, organizzazione e coordinamento amministrativo dei servizi di Back Office.

Presso i singoli Comuni convenzionati è stato attivato un presidio informativo (Front Office).

Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata di cui ai successivi articoli, sono adottati dall'Ente delegato.

Al fine di consentire un più razionale e corretto uso delle risorse umane a disposizione, per il funzionamento del servizio deve prioritariamente essere utilizzato il personale messo a disposizione dai Comuni e dall'Unione dei Comuni del Frignano.

A tale scopo presso l'Ente delegato possono essere comandati o distaccati, dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa. I dipendenti suddetti, per le attività riferite alla presente convenzione, operano funzionalmente coordinati dall'Ente delegato.

L'Unione dei Comuni del Frignano, di concerto con i Comuni, individua - fra i propri dipendenti o fra quelli dei Comuni convenzionati - il Responsabile del Servizio di Sportello unico, con compiti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché di coordinamento del gruppo tecnico - amministrativo di cui al successivo articolo 12.

Al suddetto Responsabile compete, in particolare:

- l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, secondo quanto disposto nella presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano il Servizio verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo;
- la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui al successivo articolo 6. Ferma rimanendo tale responsabilità, il Responsabile può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento, ivi compresa la competenza all'emanazione dell'atto finale;
- sollecitare i servizi e le amministrazioni coinvolte, in caso di ritardi o di inadempimenti;
- la convocazione del gruppo tecnico - amministrativo di coordinamento;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio associato.

Il Responsabile dello Sportello Unico ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti dalle strutture dell'Unione dei Comuni del Frignano e dei Comuni convenzionati, utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i Responsabili delle altre strutture comunali, dell'Unione dei Comuni del Frignano o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dello Sportello Unico.

Art. 5 - Adempimenti dell'ufficio associato

Nella gestione associata confluiscono tutti i compiti e le attività del servizio di Sportello Unico previsti dal D. Lgs. n. 122/98, dal D. Lgs. n. 114/98, alla L. n. 133/2008 (di conversione del D.L. n. 112/2008) e dal D.P.R. n. 160/2010 e s. m. e i. in materia.

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività relative ai servizi di back office dello Sportello Unico.

Rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della presente convenzione:

- L'organizzazione e il coordinamento amministrativo dei servizi di back office dello sportello unico, al fine di assicurare l'unicità di conduzione, nonché la semplificazione delle procedure;
- La standardizzazione della modulistica e delle procedure, nonché gli eventuali aggiornamenti dei regolamenti per il funzionamento dello S.U.A.P. già adottati dagli Enti convenzionati;
- Costante innovazione tecnologica tendente alla semplificazione dei procedimenti e al miglioramento dei collegamenti con l'utenza, finalizzata anche ad una migliore trasparenza del procedimento in essere.

In particolare per quanto concerne le finalità e l'ambito di applicazione del SUAP si rimanda a quanto stabilito dall'art.2 del D.P.R. n. 160/2010 stabilisce che:

“1. Per finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'[articolo 12](#), commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

3. In conformità alle modalità di cui all'[articolo 12](#), commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.”

OBBLIGHI E GARANZIE

Articolo 6 – Adempimenti dell'Unione dei Comuni

L'Unione dei Comuni si impegna:

- ad organizzare e gestire il servizio conformemente agli indirizzi forniti dall'organismo politico e dal comitato tecnico di cui ai successivi articoli;
- a gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto.
- A trasmettere annualmente ai Comuni una relazione sull'andamento della gestione del servizio associato.

Art. 7 – Adempimenti dei Comuni

I Comuni si impegnano:

- A rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato, adottate nel rispetto della presente convenzione ;
- a collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del servizio di Sportello Unico;
- ad ottemperare agli obblighi amministrativi e finanziari derivanti dalla gestione del servizio associato.

RAPPORTI FINANZIARI

Art. 8 – Costi di gestione

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi delegati con la presente convenzione sono a carico dei Comuni deleganti e dell'Unione.

La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale e di un rendiconto di gestione.

In particolare l'Unione dei Comuni dovrà trasmettere ad ogni ente associato:

- a) l'ipotesi di bilancio preventivo annuale, entro il mese precedente la scadenza del termine ordinario fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti;
- b) il rendiconto di gestione, entro il mese precedente la scadenza del termine ordinario fissato dalla legge per l'approvazione del rendiconto.

Il bilancio del servizio sarà su base annua e dovrà tenere conto sia degli eventuali incentivi assegnati a sostegno della gestione associata, sia delle spese di gestione come di seguito specificate:

Personale

- Stipendi ed altri assegni fissi comprensivi degli oneri riflessi, nonché compensi per eventuali incarichi di collaborazione o consulenza
- Trattamenti accessori, indennità, rimborsi
- Formazione
- Servizio mensa

Spese di funzionamento

- Stampati, cancelleria, abbonamenti
- Acquisto attrezzature e manutenzioni
- Spese postali
- Spese telefoniche
- Eventuali prestazioni di servizi esterni

Spese generali imputabili al servizio

- Luce, riscaldamento, fitti, pulizie
- Assicurazioni, acqua, manutenzioni, automezzo
- Funzionamento segreteria

Sulla base del bilancio annuale di previsione del servizio trasmesso dall'Unione, ciascun Comune provvede ad iscrivere pro-quota nei rispettivi bilanci le stesse spese di riferimento. L'Unione dei Comuni provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari per il funzionamento dello Sportello Unico.

Ulteriori spese legate allo sviluppo del servizio verranno finanziate con successivi e appositi impegni degli enti convenzionati.

I comuni dovranno versare gli oneri di secondo le scadenze definite in apposito piano finanziario concordato tra l'Unione e i Comuni stessi.

Art. 9 - Criteri di riparto

Il riparto della spesa sostenuta per la gestione associata del servizio di cui alla presente convenzione avverrà secondo i seguenti parametri:

- 10% a carico dell'Unione dei Comuni del Frignano;
- 10% suddivisa tra i Comuni convenzionati in parti uguali,
- 30% suddivisa tra i Comuni convenzionati, sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione;
- 50% suddiviso tra i Comuni in base alla media delle pratiche istruite per ciascun Comune nel quinquennio 2017-2021.

Nel caso il personale addetto al back office presso la sede dell'Unione dei Comuni del Frignano sia messo a disposizione dai Comuni, l'Unione dei Comuni del Frignano medesima dovrà rimborsare ai Comuni di riferimento il costo complessivo del dipendente.

L'Unione dei Comuni del Frignano potrà intervenire finanziariamente, mediante ulteriori fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi a carico dei Comuni convenzionati.

Sarà cura dell'Unione dei Comuni del Frignano fornire ai Comuni dettagliato rendiconto delle spese sostenute annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 10 - Estensione del rapporto convenzionale

Qualora altri Enti, anche non compresi nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni, intendano aderire alla presente convenzione in una fase successiva alla sua stipula, potranno farlo previa adozione della convenzione stessa da parte degli Organi competenti sia dell'Unione che dell'Ente che richiede l'adesione.

In tale ipotesi i costi di gestione del servizio verranno ripartiti tenuto conto della nuova adesione.

FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 11 - Organo di indirizzo e controllo

Per garantire l'esercizio coordinato delle funzioni si riunisce, di norma due volte all'anno, apposito organismo composto dal Presidente dell'Unione dei Comuni del Frignano e dai Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di definire gli indirizzi di carattere generale in ordine ai programmi di intervento annuali e pluriennali da attuare nell'ambito della presente convenzione, nonché per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Art. 12 – Gruppo tecnico – amministrativo di coordinamento

Al fine di rendere efficace l'operato della struttura sovracomunale è istituito un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento, che si riunirà con cadenza almeno semestrale.

Tale gruppo, composto da un rappresentante di ogni ente, dovrà - in attuazione degli indirizzi definiti dall'organo di indirizzo e controllo di cui al precedente articolo - svolgere le seguenti funzioni:

- Definizione del programma annuale di attività del servizio;
- Monitoraggio e verifica sull'andamento della gestione;
- Attività propositiva e di impulso per lo sviluppo del servizio associato.

DURATA

Art. 13

La presente convenzione ha durata per anni cinque con decorrenza dal 01/01/2022 con possibilità di rinnovo per analogo periodo alle stesse condizioni, previo assenso di tutti gli Enti aderenti da esprimersi con atto deliberativo dell'organo esecutivo.

La presente convenzione subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati.

RECESSO - RISOLUZIONE

Art. 14 – Recesso dalla convenzione

Ogni Ente aderente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa deliberazione del Consiglio Comunale.

La comunicazione di recesso è indirizzata al Presidente dell'Unione con preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso sarà operativo in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Ente che recede rimane obbligato per le quote di spettanza fino al momento del recesso, per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le eventuali obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

I rapporti finanziari sopracitati saranno regolati di intesa tra l'Ente recedente e l'Unione dei Comuni del Frignano.

Art. 15 - Risoluzione della convenzione

Il rapporto convenzionale e la delega potranno cessare in qualunque momento per mutuo consenso degli Enti convenzionati, o a seguito di provvedimenti di riordino istituzionale che comportino modifiche dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni del Frignano.

RESPONSABILITA'

Art. 16

Il mancato rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti, comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

CONTROVERSIE

Art. 17

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

REGISTRAZIONE

Art. 18

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. La registrazione è a carico della parte richiedente.

Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI FANANO

F.to:

p. IL COMUNE DI FIUMALBO

F.to:

p. IL COMUNE DI LAMA MOCOCCO

F.to:

p. IL COMUNE DI MONTECRETO

F.to:

p. IL COMUNE DI MONTESE

F.to:

p. IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

F.to:

p. il COMUNE DI PIEVEPELAGO

F.to:

p. IL COMUNE DI POLINAGO

F.to:

p. il COMUNE DI RIOLUNATO

F.to:

p. IL COMUNE DI SERRAMAZZONI

F.to:

p. IL COMUNE DI SESTOLA

F.to:

p. P' UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

F.to:

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 21/12/2021

**IL vice SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIRKA LOTTI**